

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E POLYMED SRL PER FORNITURA DIETRO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE DI CONTROLLO PER I PROGRAMMI “VEQ” E “CQI” -.

PREMESSO

- che la Legge 449/97 art.43, comma 3, prevede la possibilità' per le Aziende Sanitarie di stipulare convenzioni anche con soggetti pubblici e privati dirette a fornire , a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
- che la Legge 448/01, art. 29, comma 2, conferma, ampliandola, la possibilità' per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di autofinanziamento tramite la cessione di servizi;
- che Polymed S.r.l ha chiesto a questa Azienda Usl Toscana Centro di poter acquistare, dietro pagamento di corrispettivo, prestazioni sanitarie di Medicina di Laboratorio – riferite ad esami di Patologia Clinica ed in particolare ad esami di autoimmunità finalizzati alla produzione di materiale di controllo per il programmi VEQ e CQI-;
- che l'Azienda Usl Toscana Centro ha valutato e deciso di accogliere la richiesta e pertanto

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1, P.IVA 06593810481, nella persona della _____, nata a _____ il _____, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della _____, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____.

E

POLYMED S.r.l , di seguito denominata “Struttura” Codice Fiscale/Partita Iva n. 03189780483, con sede legale _____ in _____, nella persona del Legale Rappresentante, _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Polymed Srl

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

:

Art. 1 - Oggetto

POLYMED s.r.l con il presente contratto si avvale dell’Azienda USL Toscana Centro per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina di Laboratorio, riferite ad esami di Patologia Clinica ed in particolare ad esami di autoimmunità finalizzati alla produzione di materiale di controllo per il programmi VEQ e CQI. L’elenco degli esami richiedibili deve rientrare all’interno del Catalogo delle prestazioni e le relative tariffe al Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione GRT Delibera n° 1297 del 6/11/2023 e ss.mm.ii , Allegato 1), conservato agli atti della SOC proponente.

L’Azienda USL Toscana Centro si impegna, attraverso il proprio personale dipendente operante presso il Dipartimento Medicina di Laboratorio - SOC Patologia Clinica e Immunoallergologia Firenze P.O. San Giovanni di Dio , ad effettuare le prestazioni sanitarie richieste dalla Struttura.

La Struttura si impegna a garantire il pieno rispetto ed applicazione della normativa in materia di autorizzazione e accreditamento di cui all’art- 8 quinquies (e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii).

Art. 2- Attrezzature, Tecnologie e Locali.

L’Azienda USL Toscana assicura che le prestazioni oggetto del presente atto verranno eseguite presso le proprie strutture o da strutture ad esse correlate nella rete dei servizi regionali, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami

della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo e nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 6 in materia di dati personali.

Sarà a carico della Ditta POLYMED s.r.l. fornire le matrici biologiche da testare adeguatamente confezionate, a garanzia della sicurezza degli operatori.

Art. 3 - Modalità di Espletamento delle prestazioni

Per le prestazioni sanitarie di cui al Tariffario regionale, la Struttura concorderà con la SOC Patologia Clinica e Immunoallergologia Firenze, P.O. San Giovanni di Dio, le modalità di effettuazione.

Il ritiro dei referti, predisposti su carta intestata dell'Azienda Usl Toscana Centro, avverrà tramite modalità web e/o tramite ritiro - referti cartacei - a cura di un referente della Struttura, del cui nominativo dovrà esserne data comunicazione all'Azienda Usl Toscana Centro.

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dovrà compromettere il buon andamento dell'attività dei servizi presso cui opera il personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro

Art. 4 - Tariffe e fatturazione.

La SOC Patologia Clinica e Immunoallergologia Firenze P.O. San Giovanni di Dio predisporrà, entro il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, un riepilogo delle prestazioni sanitarie rese a favore della Struttura, che dovrà essere inviato alla SOC Contabilità Generale per la relativa fatturazione.

L'Azienda Usl, alle prestazioni sanitarie richieste dalla Struttura, applicherà le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla Deliberazione GRT n. 723 del 04/08/2011 e ss.mm.ii. salvo conguaglio semestrale per quelle prestazioni sanitarie che risultassero non redditive a seguito verifica da parte della SOC Contabilità Analitica e del Responsabile Gestionale della convenzione di cui al successivo art. 7.

La fattura sarà inoltrata alla Struttura con cadenza trimestrale, corredata dai riepiloghi mensili.

La Struttura si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni (sessanta) dal ricevimento della fattura tramite bonifico bancario sul conto aperto presso il Tesoriere dell'Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 5 - Assicurazione

La Struttura provvederà ad assicurare se stessa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi in itinere durante l'erogazione degli esami/prestazioni sanitarie offerte.

Art. 6 - Disposizioni sul Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, "GDPR", nonché D.lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.lgs. 101/2018, c.d. "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni svolte in esecuzione delle attività concordate tra le Parti, il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, del GDPR.

Art. 7 – Verifiche

L'Azienda USL Toscana Centro nella figura del Responsabile Gestionale della presente convenzione di cui al successivo art. 8 si riserva di effettuare delle verifiche semestrali sui costi di produzione sostenuti per ogni singola prestazione sanitaria richiesta in convenzione e di apportare idonei correttivi per i dovuti aggiustamenti, che saranno comunicati alla Struttura tempestivamente.

Nel caso in cui si verificano delle situazioni di non economicità, l'Azienda potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di 60 giorni.

La Struttura potrà a sua volta recedere dalla convenzione con analogo preavviso.

L'Azienda si riserva altresì di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative delle strutture operative interessate.

Art. 8 - Responsabili della convenzione

Vengono individuati quali responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, _____;
- Responsabile della Gestione della convenzione, il Direttore SOC Patologia Clinica e Immunallergologia Firenze, _____.

b) per la Struttura:

- il Rappresentante Legale, _____;
- per gli aspetti gestionali della convenzione, _____.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione necessaria;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, rapporto contrattuale.

Art.10 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

La POLYMED s.r.l si impegna, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro nell'impiego pubblico ed in particolare l'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e l'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- a) l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- b) il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso POLYMED s.r.l.

Art.11 - Codice di Comportamento - normativa sull' Anticorruzione e Whistleblowing

La POLYMED s.r.l è tenuta a far osservare a tutti i propri professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 91 del 30/01/2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell art 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui le violazioni si sia tradotta in una lesione della sua immagine e onorabilità

Le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza L 190/12 e ss.mm. ii. e della normativa in materia di whistleblowing di cui al D LGS n 24 del 10-03-24.

Nel sito web dell'Azienda sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing): AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica.

Art. 12 - Rinvio alle norme del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare la normativa sull'anticorruzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stata predisposta appositamente ed esclusivamente per formalizzare l'intesa di cui sopra e che la stessa è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di tutte le Parti, ragione per cui all'accordo medesimo non è applicabile il disposto degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Art- 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale fino alla data del 30/06/2026.

Sono fatte salve le eventuali prestazioni rese tra le parti nelle more dell'iter istruttorio e del perfezionamento dell'accordo.

La convenzione può essere rinnovata per ulteriore anno uno previo scambio di corrispondenza scritta tra le parti da inoltrarsi entro tre mesi precedenti la scadenza del contratto.

La convenzione cesserà di validità in caso di emanazione di nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore di legge o regolamentari nazionali o regionali in materia.

Art.15 - Imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta all'imposta di bollo.

La spesa è a carico di Polymed.

L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131 del 26.4.86 ed il relativo onere farà carico alla parte interessata.

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze
letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOC Approvigionamento
prestazioni

(firmato digitalmente)

per la Struttura POLYMED s.r.l
il Rappresentante Legale

(firmato digitalmente)